

**CONVENZIONE PER I VERSAMENTI DEI
CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6-TER DELLA LEGGE
REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7 E DAGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA
LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1**

tra

AGENZIA PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO (di seguito, per brevità, “**ASSE**”), con sede in Palazzo 12 via Canonico Michael Gamper n. 1 – 39100 Bolzano, codice fiscale 94108390215, in persona del Direttore pro tempore, dott. Eugenio Bizzotto, legittimato alla firma della presente convenzione

e

CENTRO PENSIONI COMPLEMENTARI REGIONALI SOCIETÀ PER AZIONI (di seguito, per brevità, “**Pensplan Centrum**” o “**Pensplan**”), con sede in via della Rena n. 26 – 39100 Bolzano, Partita IVA 01657120216, società istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (di seguito, per brevità, “L.R. n. 3/1997”) e sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino Alto Adige – nella persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, dott.ssa Laura Costa, legittimata alla firma della presente convenzione

(di seguito indicate congiuntamente come le “Parti”).

Premesso che

- a) con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, la Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito ASSE, quale proprio ente strumentale, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale;
- b) l'art. 12 della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, assegna ad ASSE il compito, tra gli altri, di gestire i fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa, curandone la connessa istruttoria;
- c) Pensplan è una società *in house* della Regione Trentino-Alto Adige (di seguito Regione), che ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3, ha il compito, tra l'altro, di sostenere e promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente la previdenza complementare in ogni sua forma a favore dei/delle cittadini/e iscritti/e a Fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali;
- d) la L.R. 25 luglio 1992, n. 7, concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e s.m. (di seguito, per brevità, “L.R. 7/1992”) all'articolo 6-ter prevede che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite (di seguito, per brevità, “Beneficiari”) è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento regionale di esecuzione;
- e) la Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 1, “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, e s.m. (di seguito, per brevità, “L.R. n. 1/2005”), prevede che ai residenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in possesso dei necessari requisiti (di seguito, per brevità, “Beneficiari”), siano erogati, fra gli altri:

- un contributo per la copertura previdenziale dei periodi assistenza ai figli, (articolo 1, L.R. 1/2005);
 - un contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti, (articolo 2, L.R. 1/2005).
- f) Il contributo di cui alla L.R. 7/1992 ed i contributi di cui alla L.R. n. 1/2005 sono di seguito definiti, per brevità, "Contributi"; il regolamento di esecuzione della L.R. 7/1992 e della L.R. 1/2005 è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e s.m., (di seguito, per brevità, "Regolamento di Esecuzione"). Ai fini della presente convenzione sono da richiamare le seguenti norme:
- l'articolo 7-bis, comma 3, del Regolamento di Esecuzione ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla L.R. 7/1992 richiama l'applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis del medesimo regolamento;
 - l'articolo 3, comma 1, del Regolamento di Esecuzione ai fini dell'erogazione del contributo per assistenza a familiari non autosufficienti di cui all'articolo 2, della L.R. 1/2005 richiama l'applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis del medesimo regolamento;
 - l'articolo 2, comma 1-bis, del Regolamento di Esecuzione, così come da ultimo novellato, prevede che, per il sostegno della previdenza complementare, i Contributi siano trasferiti, previa verifica della sussistenza delle condizioni, da parte della Provincia autonoma territorialmente competente a Pensplan Centrum, la quale provvederà a versarli direttamente sulla posizione individuale della forma pensionistica complementare cui risultano iscritti i Beneficiari;
 - lo stesso articolo 2, comma 1-bis, prevede che ai fini della gestione dei versamenti degli interventi a sostegno della previdenza complementare, le Province autonome stipulino apposita convenzione con Pensplan Centrum al fine di stabilire i rapporti e gli obblighi reciproci nonché quant'altro si rende necessario per l'esplicazione dell'attività oggetto della convenzione;
- g) le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti dalla L.R. 7/1992 e dalla L.R. 1/2005 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 7/1992 e dell'articolo 13, comma 3, della L.R. 1/2005;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha come oggetto, ai fini del versamento dei Contributi alle forme pensionistiche complementari, la disciplina degli obblighi e dei doveri reciproci tra le Parti, le modalità per il trasferimento dei fondi relativi ai Contributi da parte di ASSE a Pensplan Centrum, la trasmissione dei relativi dati e delle informazioni, nonché quant'altro si renda necessario come di seguito dettagliato (di seguito, per brevità, "Convenzione").
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della Convenzione.

Articolo 2 – Versamento dei Contributi

1. Verificata la sussistenza dei necessari requisiti, ASSE fornisce a Pensplan Centrum tramite protocollo FTP, un tracciato informatico contenente l'elenco dei Beneficiari dei Contributi, in base allo schema allegato alla presente convenzione. Qualora i Beneficiari abbiano dichiarato l'iscrizione a fondi pensione convenzionati con Pensplan ai sensi della L.R. 3/1997, il tracciato sarà trasmesso con cadenza trimestrale e più precisamente: tra il 1° e il 15 di febbraio, tra il 1° e il 15 di maggio, tra il 1° e il 15 di agosto, tra il 1° e il 15 di novembre di ogni anno.

Non sono previste particolari scadenze per la trasmissione del tracciato contenente Beneficiari che abbiano dichiarato l'iscrizione a fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum.

2. Qualora dal tracciato informatico di cui al comma precedente risulti che i Beneficiari sono titolari di una posizione individuale presso una forma pensionistica complementare non convenzionata con Pensplan ai sensi della L.R. 3/1997, Pensplan provvede a prendere contatto con tale forma pensionistica al fine di verificare l'esistenza della posizione previdenziale complementare nonché per concordare le modalità per il versamento dei Contributi. Nei casi in cui i Beneficiari risultino titolari di una posizione individuale presso una forma pensionistica complementare convenzionata con Pensplan Centrum ai sensi della L.R. 3/1997, le attività di verifica della posizione individuale vengono espletate direttamente dal personale di Pensplan.
3. Con cadenza trimestrale entro la fine di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno Pensplan comunica ad ASSE quali importi versare in relazione ai Beneficiari per i quali è stato possibile verificare l'esistenza della posizione individuale e concordare le procedure di versamento con la forma pensionistica complementare. Contestualmente Pensplan Centrum invia ad ASSE, tramite e-mail all'indirizzo: aswe.asse@provinz.bz.it, due file di riepilogo: uno contenente i Beneficiari interessati dalle operazioni di versamento e un file contenente i Beneficiari non oggetto delle operazioni di versamento.
4. ASSE si impegna a versare i contributi concessi a favore dei Beneficiari ai sensi della L.R. 7/1992, della L.R. n. 1/2005 e del Regolamento di Esecuzione, mediante unico bonifico cumulativo per tipologia di contributo, accreditato sul seguente conto corrente intestato a Pensplan Centrum: IT 57 K 08081 11600 000300047007, Swift-BIC: RZSBIT21003 presso Cassa Rurale di Bolzano - Sede di Bolzano. Tale procedura di versamento da parte di ASSE, avverrà entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello indicato per la comunicazione di Pensplan Centrum ai sensi del precedente comma 3. Termini specifici verranno concordati nel caso residuale in cui, in attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, vi fosse necessità da parte di ASSE di applicare i criteri di priorità di cui all'art.6, comma 7 del decreto del presidente della Provincia del 16 maggio 2017, n. 18 (Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale).
5. Entro 30 giorni dall'accredito dei Contributi sul conto corrente indicato al comma precedente, Pensplan si impegna ad effettuare i versamenti dei Contributi alle forme pensionistiche complementari dei Beneficiari secondo le modalità concordate con gli stessi.
6. Nel caso in cui dalle attività di cui al comma 2 risulti che i Beneficiari non siano iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare ovvero abbiano riscattato integralmente la posizione o siano deceduti, Pensplan Centrum provvederà a darne comunicazione ad ASSE. In tali casi il versamento dei Contributi verrà gestito autonomamente da ASSE ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del Regolamento di Esecuzione.

Articolo 3 - Compensi, spese e altri oneri

Per l'attività svolta da Pensplan Centrum in attuazione della presente Convenzione non è dovuto alcun compenso da parte di ASSE o della Provincia Autonoma di Bolzano né da parte dei Beneficiari ed entrambe le Parti si faranno carico, per quanto di propria competenza, degli eventuali costi a ciascuna derivanti dall'attuazione dei compiti previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4 - Modifiche della Convenzione e comunicazioni tra le Parti

1. La presente Convenzione non necessita di modifica formale qualora il suo contenuto debba adeguarsi a variazioni di norme di legge o regolamentari che si intenderanno recepite di diritto. ASSE provvederà ad informare tempestivamente Pensplan Centrum di dette modifiche, come peraltro si impegna ad informare tempestivamente Pensplan di eventuali modifiche alla L.R. 7/1992 ed alla L.R. 1/2005 o del Regolamento di Esecuzione successive alla stipula della Convenzione, salvo che la Regione non vi abbia provveduto.
2. L'invio di ogni comunicazione ai sensi della Convenzione sarà validamente effettuato ai seguenti indirizzi:

A.S.S.E. - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

Palazzo 12 Via Canonico Michael Gamper n. 1 – 39100 Bolzano

PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it

Pensplan Centrum S.p.A.

Via della Rena, 26 – 39100 Bolzano

PEC: pensplancentrum@pec.it

3. Le Parti concordano di modificare la presente Convenzione mediante scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata, nel caso in cui si debbano aggiornare il codice IBAN di cui all'articolo 2, gli indirizzi di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate in forma scritta ed inviate e-mail PEC alla Parte interessata.

Articolo 5 - Controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge Italiana.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione e validità della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Articolo 6 - Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di anni dieci, a decorrere dalla data della sottoscrizione, e viene rinnovata automaticamente fra le Parti qualora una di esse non receda con un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 7 – Sicurezza e Riservatezza

1. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e disponibilità e la protezione di ogni dato e informazione di qualsivoglia natura, di cui siano venute a conoscenza in occasione dell'esecuzione della Convenzione e per lo svolgimento delle attività per l'intera durata del rapporto.
2. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni, a non divulgarli, né a farne oggetto di comunicazione o trasmissione nonché di uso per scopi diversi da quelli oggetto dell'accordo o senza l'espressa autorizzazione dell'altra Parte.
3. ASSE dichiara di aver preso atto del contenuto del "Modello Organizzativo" ex D.Lgs. n. 231/2001 e del "Codice di Comportamento" adottati da Pensplan

Centrum e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati ed a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti/collaboratori/soci e chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione. Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Codice di Comportamento sono consultabili dal sito istituzionale della Società ai seguenti link:

- <https://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.asp>
 - <https://www.pensplan.com/downloads/Codice-comportamento.pdf>
4. L'osservanza delle disposizioni del precedente comma costituisce elemento essenziale, nell'interesse di Pensplan Centrum, delle obbligazioni assunte da ASSE anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione anche di uno solo degli obblighi risultanti dal "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" o del "Codice di comportamento", che sia coerente con l'oggetto della presente Convenzione, costituisce grave inadempimento alla presente Convenzione, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
 5. Pensplan Centrum dichiara di aver preso atto del contenuto del "Modello Organizzativo" e del "Codice di Comportamento" adottati da Asse e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati ed a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti/collaboratori/soci e chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione. Il Modello Organizzativo e il Codice di Comportamento sono consultabili dal sito istituzionale di ASSE ai seguenti link:
 - <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/piano-performance.asp>
 - <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis.asp>
 6. L'osservanza delle disposizioni del precedente comma costituisce elemento essenziale, nell'interesse di ASSE, delle obbligazioni assunte da Pensplan Centrum anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione anche di uno solo degli obblighi risultanti dal "Modello Organizzativo o del "Codice di comportamento della Provincia Autonoma di Bolzano", che sia coerente con l'oggetto della presente Convenzione, costituisce grave inadempimento alla presente Convenzione, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 8 – Protezione dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in base alle vigenti normative europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), il trattamento dei dati personali riferiti ai Beneficiari, connesso allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, è necessario esclusivamente per l'adempimento degli obblighi legali posti a loro carico e per l'esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico, in base alle disposizioni delle Leggi Regionali e Provinciali e del Regolamento di esecuzione di cui alle premesse della presente Convenzione.
2. In particolare, le Parti riconoscono che, per il perseguimento delle finalità di cui in premessa e per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, tra ASSE e Pensplan Centrum è ammessa la comunicazione dei dati personali dei Beneficiari dei Contributi necessaria per l'esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico, così come previsti dalle suddette Leggi Regionali e Provinciali e dal predetto Regolamento di esecuzione.
3. Le Parti concordano che, quali titolari del trattamento dei dati personali di cui ai precedenti commi, si impegnano entrambe, per le attività di rispettiva

competenza ai sensi della presente Convenzione, a conformarsi alle disposizioni di cui alle vigenti normative europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e a mettere in atto misure organizzative e tecniche adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato nel rispetto di tali normative.

4. Le Parti si impegnano a collaborare per l'adempimento degli obblighi di informativa, da rendere ai Beneficiari interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui alla presente Convenzione. A tal fine, ASSE si impegna ad integrare l'informativa sul trattamento dei dati personali dalla stessa fornita agli interessati nel modulo di richiesta di concessione dei Contributi indicati in premessa, utilizzando il testo previamente concordato tra le Parti e riportato in allegato alla presente Convenzione (v. Allegato 1).
5. Le parti si impegnano, nel trattamento di dati personali di cui sono Titolari del trattamento, a gestire richieste di esercizio dei diritti previsti in capo all'interessato da parte del Regolamento Europeo 2016/679 nonché a fornire idoneo riscontro entro i termini previsti.
6. Le parti si impegnano, nel trattamento di dati personali di cui sono Titolari del trattamento, ad effettuare gli adempimenti normativamente previsti qualora si verifici, nell'ambito di propria competenza, una violazione di dati personali ("data breach").
7. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, che risulti imputabile a ciascuna Parte.

Articolo 9 – Regime fiscale

1. Il presente atto verrà registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. La Convenzione costituisce accordo tra le Parti e, contestualmente alla sua sottoscrizione, le stesse risolvono per mutuo consenso ogni altro accordo in essere tra loro avente lo stesso oggetto.
2. Le Parti dichiarano che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare ed eseguire la presente Convenzione e che la sottoscrizione della stessa è effettuata da persone debitamente autorizzate.
3. Ai sensi dell'articolo 1406, Codice Civile nessuna delle Parti è autorizzata a cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni scaturenti dalla presente Convenzione senza il consenso espresso per iscritto dell'altra Parte.
4. La nullità parziale di qualsiasi disposizione della presente Convenzione non comporterà la nullità dell'intera convenzione ai sensi dell'articolo 1419 Codice Civile.
5. Ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare il marchio e la denominazione sociale dell'altra per fini promozionali, senza il preventivo accordo scritto dell'altra Parte.
6. La rinuncia ad esercitare un diritto o un'azione derivante dalla presente Convenzione non costituisce rinuncia definitiva a tale diritto o azione. La modifica o la rinuncia a qualunque delle disposizioni della Convenzione non comporta rinuncia ai diritti o alle azioni che spettano alle Parti ai sensi della Convenzione medesima.
7. Articoli, titoli, commi, capoversi e intestazioni sono stati inseriti nella presente Convenzione, al solo fine di costituire utili riferimenti nell'indicazione delle parti di cui esso si compone ma devono essere ignorati ai fini della ricostruzione e dell'interpretazione del contenuto della stessa Convenzione.

Articolo 11 - Allegati

Si allegano alla presente Convenzione i seguenti allegati:

Allegato 1: Testo integrativo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, resa da ASSE nel modulo di richiesta di concessione dei Contributi.

Allegato 2: Tracciato record con i dati dei Beneficiari dei Contributi.

Bolzano, 18/05/2021

Bolzano,

ASSE
AGENZIA PER LO SVILUPPO SOCIALE
ED ECONOMICO

PENSPLAN CENTRUM S.P.A.

(firmato digitalmente)

Il Direttore

Dott. Eugenio Bizzotto

(firmato digitalmente)

La Presidente e Amministratore
Delegato

dott.ssa Laura Costa

Allegato 1: Testo integrazione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD resa da ASSE nel modulo di richiesta di concessione dei Contributi

Comunicazione dei dati personali

...

In conformità alle normative in materia di assistenza e previdenza integrativa o complementare vigenti in ambito regionale e provinciale, i suoi dati personali (dati anagrafici, codice fiscale, tipologia, data ed importo del contributo concesso, patronato e forma pensionistica di riferimento, ecc.), saranno comunicati da ASSE a Pensplan Centrum S.p.A. che li tratterà, quale Titolare, per il versamento dei contributi sulla posizione individuale della forma pensionistica complementare a cui il soggetto beneficiario risulta iscritto, nonché per l'esecuzione degli altri obblighi normativi e compiti di interesse pubblico allo stesso assegnati in base alle suddette normative. Per ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei dati personali effettuato da Pensplan Centrum S.p.A., può consultare Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, pubblicata sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A. - sezione Privacy al seguente link: <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp>.

Allegato 2: Tracciato record con i dati dei Beneficiari dei Contributi

	Descrizione campo	Lunghezza	Formato
Dati per l'anagrafica del richiedente	Cognome	50	Alfanumerico
	Nome	50	Alfanumerico
	Codice fiscale	16	Alfanumerico
	Sesso	1	Alfanumerico
	Data di nascita	8	Formato YYYYMMDD
	Luogo di nascita	50	Alfanumerico
	Indirizzo (Via, civico) residenza	50	Alfanumerico
	CAP residenza	5	Alfanumerico
	Comune residenza	50	Alfanumerico
	Comune residenza - codice catastale	4	Alfanumerico
	Indirizzo (Via, civico) domicilio	50	Alfanumerico
	CAP domicilio	5	Alfanumerico
	Comune domicilio	50	Alfanumerico
	Comune domicilio - codice catastale	4	Alfanumerico
	Lingua richiedente	3	Alfanumerico
	Telefono	15	Alfanumerico
	Cellulare	30	Alfanumerico
	E-mail	100	Alfanumerico
	Data presentazione	8	Formato YYYYMMDD
N. COVIP fondo pensione	8, 0	Numerico (intero di 8 senza decimali)	
Tipo provvidenza	3	Alfanumerico	
Motivo intervento	3	Alfanumerico	
Data inizio	8	Formato YYYYMMDD	
Data fine	8	Formato YYYYMMDD	
importo riconosciuto	15, 2	Numerico (15 caratteri di cui 2 decimali)	